

INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORODIREZIONE REGIONALE
VENETOClassificazione della Dir. Reg.le VenetoProcesso: Prevenzione
Macroattività: Prevenzione e Sicurezza
Attività: Gestione progetti locali e centrali
Tipologia: altro
Fascicolo: 2020
Sottofascicolo: RLS
PROT: SI

Uff. POAI / Prevenzione

Alle Associazioni di categoria regionali

Venezia, data protocollo

Oggetto: Nomina Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

In considerazione delle numerose segnalazioni pervenute alle Sedi territoriali e alla scrivente Direzione relative all'argomento in oggetto, si ritiene necessario fornire i seguenti chiarimenti.

Come noto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera aa) del d. lgs n.81 del 2008, il datore di lavoro ha l'obbligo di (...) comunicare in via telematica all' Inail, e per il suo tramite, al Sinp di cui all'art. 8 del medesimo d.lgs., in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

Al fine di consentire ai datori di lavoro l'adempimento telematico del predetto obbligo, l'Istituto ha realizzato il servizio "Dichiarazione Rls", disponibile sul portale www.inail.it nella sezione Servizi Online secondo le modalità descritte nelle Circolari¹ riguardanti l'argomento in oggetto e nel relativo manuale operativo scaricabile dal portale istituzionale nella sezione Supporto - Guide e manuali operativi - Prevenzione.

Nel rispetto della richiamata previsione normativa, il servizio - già disponibile per le Aziende assicurate Inail e per le Amministrazioni statali in gestione conto stato - consente l'inserimento del nominativo del RLS nelle ipotesi di nuova elezione o

¹ Circolare n. 11 del 12 marzo 2009 "Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi".
Circolare n. 26 del 21 maggio 2009 " Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi. Chiarimenti e nuove istruzioni".
Circolare n. 43 del 25 agosto 2009 "Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Modifiche all'art. 18, comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo 81/2008".

designazione mentre successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni. Risulta invece preclusa la possibilità di cancellare ovvero eliminare i nominativi inseriti.

Ciò posto, tenuto conto che la comunicazione del nominativo del Rls costituisce un adempimento posto a carico del datore di lavoro per il quale non è previsto un termine perentorio giova rammentare che l'indirizzo dna-rls-inail@pec.it indicato per l'inoltro delle comunicazioni pervenute alle sedi via Pec in caso di malfunzionamento o indisponibilità del servizio telematico, a far data dal 16 gennaio 2019 risulta dismesso e pertanto la modalità telematica costituisce l'unica modalità possibile per effettuare le comunicazioni in argomento.

Infine con riferimento al settore della navigazione marittima, nelle more del rilascio delle implementazioni all'applicativo "Dichiarazione RLS", che consentiranno l'inoltro telematico delle comunicazioni dei nominativi dei rappresentanti (Rls/Rasal) eletti su ogni nave o unità mercantile, le comunicazioni in argomento andranno effettuate tramite l'inoltro dell'apposito "Modulo Rls Navigazione" pubblicato sul Portale nella sezione ATTI E DOCUMENTI > Moduli e modelli> Prevenzione> Comunicazione nominativi rappresentanti per la sicurezza, all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) della sede Inail competente, individuata in base alla sede legale dell'azienda.

È opportuno inoltre sottolineare che l'applicativo in argomento, riguarda la sola fattispecie prevista dall'art. 47 del d. lgs. n. 81/08 relativa alla figura del Rls aziendale e non a quella riguardante i Rappresentanti della sicurezza territoriale (RLST) disciplinata dall'art. 48 stesso decreto.

Per tali fattispecie, stante la necessità di ricevere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali specifici indirizzi interpretativi ed applicativi - in merito alle interconnessioni con altre disposizioni dello stesso articolo e in particolare con la norma dell'art. 52 relativa al "Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e alla pariteticità" e al completamento del quadro normativo in relazione all'emanazione di un apposito decreto interministeriale sulle modalità di funzionamento del medesimo Fondo - vengono confermate le istruzioni fornite con le circolari Inail del 21 maggio 2009, n.26 e del 25 agosto 2009, n. 43, che sollevano l'impresa dall'obbligo di comunicare il nominativo del Rls nel caso in cui l'impresa stessa si avvalga del rappresentante territoriale.

Sulla base di quanto su esposto, al fine di sensibilizzare e orientare le aziende all'utilizzo del predetto servizio, si chiede che i destinatari della presente svolgano un'attività informativa per una maggiore e più capillare diffusione delle funzionalità del medesimo applicativo.

f.to Il Direttore regionale
Enza Scarpa